

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
SUL SITO WEB ISTITUZIONALE**

**In esecuzione dell'Ordinanza n. 4596
pubblicata il 27 giugno 2023 del TAR per il LAZIO – ROMA
Sez. III Q –relativa al ricorso RG. n. 5915/2023**

- nell'interesse della società **CARDIOMED Srl** con sede a Cagliari in via G.B. Venturi 4/a, P.IVA e C.F. 01709600926, per tramite della dott.ssa Gianfranca Mele nella sua qualità di Legale Rappresentante della stessa, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione dall'Avv.to Roberto Uras (C.F. RSURRT69B14B354M) del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari nella Via Nazario Sauro n. 1, ed ivi elettivamente domiciliata, anche per invio di successive comunicazioni, per tramite di indirizzo di posta elettronica certificata avv.robortouras@legalmail.it;

ricorrente già in sede straordinaria

CONTRO

- il **Ministero della Salute**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** e la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, entrambe in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la Regione **Abruzzo**, la Regione **Basilicata**, la Regione **Calabria**, la Regione **Campania**, la Regione **Emilia Romagna**, la Regione **Friuli-Venezia Giulia**, la Regione **Lazio**, la Regione **Liguria**, la Regione **Lombardia**, la Regione **Marche**, la Regione **Molise**, la Regione **Piemonte**, la Regione **Puglia**, la Regione **Sardegna**, la Regione **Siciliana**, la Regione **Toscana**, la Regione **Trentino Alto-Adige**, la Regione **Umbria**, la Regione **Valle d'Aosta**, la

Regione **Veneto**, la **Provincia Autonoma di Trento**, la **Provincia Autonoma di Bolzano**,
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

parti emananti, intime ed opponenti

nonché, qualora occorrer possa

- **SURGICAL S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 00452130925, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **FISMEDICAL S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 03365760150, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **CEA S.P.A.**, codice Fiscale/P.IVA 08548300154, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **A.T.M. SERVICE SRL**, codice Fiscale/P.IVA 04465331215, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

ex art. art. 55 CPA

- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”;
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “*Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018*”;

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “*Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “*Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale*”;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- delle Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 (prot. in uscita n. 26987) emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanita’ e dell’Assistenza Sociale, e relativo allegato A;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018

*** ** ***

La **CARDIOMED Srl**, *ut supra* come in epigrafe, rappresenta quanto segue:

- in data 13.01.2023 ha presentato, previa notifica alle parti come da epigrafe, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- con atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199/1971, notificato in data 9 marzo 2023, i Ministeri intimati, per tramite dell’Avvocatura di Stato, hanno richiesto la trasposizione del gravame in argomento in sede giurisdizionale;
- la soc. Cardiomed Srl ha adempiuto ritualmente alla citata richiesta di trasposizione presso il TAR Lazio, giudizio successivamente assegnato alla Sez. III Q, con iscrizione al RG n. 5915/2023, ed ivi impugnando i suindicati provvedimenti;

- Con ordinanza n. 4596 pubblicata il 27 giugno 2023, il Presidente del TAR Lazio, sezione Terza Quater, che in copia conforme si notifica contestualmente alla presente istanza ed a cui si rinvia, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami fissando le modalità di esecuzione della predetta integrazione del contraddittorio;
- in tale Ordinanza il Tar Lazio dispone che *“i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*;
- continua il giudice amministrativo di prime cura: *“Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti”*; nonché *Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio”*;
- che è interesse dell'istante dare impulso a quanto ivi statuito, con la precisazione che – come disposto dall'Ecc.mo On.le TAR Lazio – detta pubblicazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione;

SI INVITA

Gli Enti e Amministrazioni intimare, come indicate in epigrafe, e più precisamente:

- il **Ministero della Salute**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** e la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, entrambe in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - la Regione **Abruzzo**, la Regione **Basilicata**, la Regione **Calabria**, la Regione **Campania**, la Regione **Emilia Romagna**, la Regione **Friuli-Venezia Giulia**, la Regione **Lazio**, la Regione **Liguria**, la Regione **Lombardia**, la Regione **Marche**, la Regione **Molise**, la Regione **Piemonte**, la Regione **Puglia**, la Regione **Sardegna**, la Regione **Siciliana**, la Regione **Toscana**, la **Regione Trentino Alto-Adige**, la Regione **Umbria**, la Regione **Valle d’Aosta**, la Regione **Veneto**, la **Provincia Autonoma di Trento**, la **Provincia Autonoma di Bolzano**, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- per quanto di propria competenza, a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nella **ordinanza n. 4596 pubblicata il 27 giugno 2023** del Presidente del TAR Lazio, sezione Terza Quater attraverso le prescritte modalità:

In particolare, **SI INVITA**:

a dare esecuzione entro 30 giorni dalla ricezione della presente, ed in ottemperanza alla predetta Ordinanza, alla notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui **siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio**, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - 1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimate;
 - 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
 - 4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Le Amministrazioni resistenti **hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale** - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Le Amministrazioni resistenti:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati.

**

Pertanto si notificano e si trasmettono, in uno alla presente ed in ottemperanza alla citata Ordinanza, i seguenti atti:

- 1) copia conforme del ricorso introduttivo (Doc. n. 1);**
- 2) copia conforme dell'Ordinanza Tar Roma, sez. III quater n. n. 4596/2023 (Doc. n. 2);**
- 3) relata di notifica.**

Salvis juribus.

Con osservanza

Cagliari 30 giugno 2023

Avv. Roberto Uras